

La Corretta  
Gestione dei Rifiuti

**Paolo Pipere**  
Esperto di Diritto dell'Ambiente  
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti  
Ambientali ([www.assiea.it](http://www.assiea.it))

---

---

---

---

---

---

---

---

Classificazione:  
Le Linee Guida

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Le linee guida** [www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Le quattro linee guida fondamentali in materia di classificazione dei rifiuti sono:
- Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015) - Technical Guidance WM3, elaborata dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente del Galles, della Scozia, dell'Irlanda del Nord e dell'Inghilterra,
- EU Commission, Guidance document on the definition and classification of hazardous waste, draft version from 08 June 2015,
- Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) (che a causa di rilevanti errori di traduzione è opportuno consultare in [inglese](#) o in [francese](#))
- Linee guida SNPA dicembre 2019

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Le linee guida** www.pipere.it

- Le quattro linee guida, ad esempio, **non sono concordi** nel ritenere che la voce 15 01 10 debba essere considerata una voce assoluta pericolosa.
- La linea guida delle Agenzie per la protezione dell'ambiente del Regno Unito ritiene che tale voce debba essere considerata come una **voce assoluta pericolosa** (appendice A, pagina 46) e, in proposito, si esprime in questi termini:
- «Empty packaging containing residues of, or contaminated by, hazardous substances that display a hazardous property is classified as 15 01 10\*. **This is an absolute hazardous entry**».

© Pirella Göttsche Lowery - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Le linee guida** www.pipere.it

- La bozza di linea guida della Commissione riteneva che la voce 15 01 10 fosse da considerare come **una voce a specchio pericolosa** (pagina 68).
- La Comunicazione della Commissione ritiene che la voce in esame sia una **voce a specchio pericolosa**.
- Le Linee guida SNPA ritiene, senza alcuna argomentazione, che si tratti di una **voce assoluta pericolosa**

© Pirella Göttsche Lowery - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Linee Guida UE  
sulla Classificazione dei rifiuti www.pipere.it

**Voci a specchio**

- L'Allegato 4 della Comunicazione, in materia di Campionamento e analisi chimica dei rifiuti si esprime in questi termini:
- «**In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test** (cfr. allegato 2 per altre fonti di informazione rispetto al campionamento e alle analisi chimiche dei rifiuti)».

© Pirella Göttsche Lowery - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Linee Guida UE  
sulla Classificazione dei rifiuti

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

**Voci a specchio**

Naturalmente nel caso in cui le prescrizioni della singola autorizzazione prevedano necessariamente l'acquisizione di analisi di laboratorio tale obbligo è ineludibile.

Nel caso dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica l'applicazione pratica della procedura di classificazione definita dalla Decisione 2014/955/UE è evidentemente molto difficile, se non impossibile.

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Classificazione:  
la Giurisprudenza

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Rinvio alla Corte di Giustizia UE**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017
- **Rifiuti. Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia**
- Sussistendo, un ragionevole dubbio circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie che l'ultimo intervento del legislatore nazionale espressamente richiama, il Collegio ha ritenuto che il processo (unitamente ad altri 2 di analogo contenuto) sia sospeso, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sui **seguenti quesiti:**
  - a) **Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;**
  - b) **Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;**

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Rinvio alla Corte di Giustizia UE** www.pipere.it

- Cass. Sez. III n. 37460 del 27 luglio 2017
- **Rifiuti. Voci a specchio rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia**
- c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una **verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto**, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o **se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto**
- d) **Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso** in applicazione del principio di precauzione

© Paolo Pizese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sentenza della Corte di Giustizia UE 28 marzo 2019** www.pipere.it

- Il produttore dei rifiuti agisce correttamente se **limita le determinazioni analitiche alla ricerca delle sostanze pericolose che, con un livello di probabilità elevato, possono essere contenute nei prodotti dai quali decadono i rifiuti.**
- È stata perciò **rifiutata** l'ipotesi interpretativa, troppo a lungo sostenuta con veemenza nel nostro Paese, secondo la quale il produttore del rifiuto sarebbe stato tenuto a **rovesciare una presunzione di pericolosità mediante analisi volte a verificare l'assenza di qualunque tipo di sostanza classificata come pericolosa.**

© Paolo Pizese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sentenza della Corte di Giustizia UE 28 marzo 2019** www.pipere.it

- La Corte conferma, inoltre, le indicazioni dell'Avvocato generale. **È possibile giungere ad attribuire le caratteristiche di pericolo al rifiuto anche con mezzi diversi dalle analisi di laboratorio:**
- informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione e sulle sostanze impiegate,
- informazioni fornite dal produttore originario del rifiuto della sostanza o dell'oggetto in seguito divenuto rifiuto,
- ricorso alle banche dati ufficiali.

© Paolo Pizese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

■ **Sentenza della Corte di Giustizia UE 28 marzo 2019**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Nessuna disposizione della normativa dell'Unione, infatti, può essere interpretata, secondo la Corte, nel senso di imporre la verifica dell'assenza, nel rifiuto, di qualsiasi sostanza pericolosa. **Si tratterebbe di un obbligo definito come "irragionevole", sia dal punto di vista tecnico sia economico.**
- Il produttore o il detentore ha l'obbligo, pertanto, di **ricercare le sostanze pericolose che ragionevolmente possono essere presenti nel rifiuto, e "non ha nessun margine di discrezionalità" in proposito.**
- I metodi da utilizzare sono quelli definiti a livello europeo o, in mancanza, quelli nazionali, se riconosciuti a livello internazionale.

© Paolo Pizare 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

■ **Sentenza della Corte di Giustizia UE 28 marzo 2019**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Il legislatore dell'Unione nel settore della gestione dei rifiuti: **«ha inteso operare un bilanciamento tra, da un lato, il principio di precauzione e, dall'altro, la fattibilità tecnica e la praticabilità economica, in modo che i detentori di rifiuti non siano obbligati a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma possano essere limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze».**

© Paolo Pizare 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Sentenza della Cassazione sui codici a specchio

© Paolo Pizare 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sentenza Corte Cassazione** www.pipere.it

10. Con sentenza del 29 marzo 2019 La Corte di Giustizia (Decima Sezione) decideva sulla domanda di pronuncia pregiudiziale (cause riunite da C-487/17 a C-489/17) dichiarando che:  
 1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE [...] devono essere interpretati nel senso che **il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarsi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove** previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sentenza Corte Cassazione** www.pipere.it

Inoltre, il riferimento alle garanzie di efficacia e rappresentatività che devono essere offerte dal campionamento e dall'analisi chimica, nonché la radicale esclusione di alcun margine di discrezionalità in capo al detentore del rifiuto, al quale, tuttavia, non possono essere imposti obblighi insensati sotto il profilo tecnico ed economico, non previsti da alcuna disposizione comunitaria, **sancisce, inequivocabilmente, la fallacia delle due tesi interpretative che si sono contrapposte nel corso degli anni e comunemente individuate come "tesi della probabilità" e "tesi della certezza" già ritenute non condivisibili da questa Corte nell'ordinanza di rimessione [??]**

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Sentenza Corte Cassazione** www.pipere.it

9. **Va certamente esclusa la "presunzione di pericolosità"** nei termini in cui vi si riferisce il Pubblico Ministero ricorrente ed il conseguente obbligo per il detentore del rifiuto di dimostrarne, attraverso analisi, la non pericolosità, dovendo in alternativa classificare comunque il rifiuto come pericoloso ostandovi, in maniera evidente, quanto indicato dai giudici di Lussemburgo nel punto 45 della sentenza.  
**Non può inoltre condividersi, sempre alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia, il rilievo esplicitamente attribuito dal Tribunale al mancato espletamento, da parte degli inquirenti, di attività di analisi volta a dimostrare la pericolosità del rifiuto,** accollando ad essi un dovere che la pronuncia pregiudiziale esclude, attribuendo al detentore del rifiuto (e non dunque, soltanto al produttore, che pure tale qualifica riveste), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, l'onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato (punto 40).

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

### End of waste

www.pipere.it

■ **Gli output di un trattamento di recupero non sono più qualcosa che si colloca in una “zona grigia” fra i rifiuti e i prodotti (le “materie secondarie”) ma o sono prodotti (e soddisfano tutti i requisiti minimi prescritti da ogni norma a questi applicabile) oppure sono rifiuti (sia pur meno pericolosi o più facilmente recuperabili)**

© Pirella Göttsche Lowenkamp - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

### End of waste

www.pipere.it

■ **Finora la disciplina nazionale della cessazione della qualifica di rifiuto è costituita dai:**

- **D.M. 14 Febbraio 2013, n. 22** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di **combustibili solidi secondari (CSS)**”
- **D.M. 28 marzo 2018, n. 69** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” (fresato d’asfalto)
- **D.M. 15 maggio 2019, n. 62** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)”

© Pirella Göttsche Lowenkamp - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**End of waste** www.pipere.it

- La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato **riserva esclusivamente allo Stato la possibilità di determinare i criteri di dettaglio che**, in assenza di Regolamenti europei, **consentono di dimostrare il rispetto delle quattro condizioni indispensabili per la realizzazione dell'«end of waste»**

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

**End of waste** www.pipere.it

- Solo gli impianti di recupero che possono operare a seguito di una "comunicazione di inizio attività" (formalmente iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero), paradossalmente, continueranno a generare prodotti o materie secondarie, mentre **gli impianti di maggiori dimensioni o dedicati al trattamento di tipologie di rifiuti non contemplate dal D.M. 5 febbraio 1998, dal D.M. 161/2002 o dai Regolamenti europei**, pur essendo stati sottoposti ad una lungo e complesso procedimento di valutazione preliminare operato dalle diverse pubbliche amministrazioni competenti, **non saranno più in grado di trasformare i rifiuti in risorse.**

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

**Direttiva 2008/98/CE**  
**Nuovo art. 6 (modifica apportata dalla**  
**Direttiva 2018/851/UE)** www.pipere.it

3. **Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione** ai sensi del paragrafo 2, **gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati** sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

© Pirella Göttsche Lowenkamp & Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

**Direttiva 2008/98/CE**  
**Nuovo art. 6 (modifica apportata dalla**  
**Direttiva 2018/851/UE)**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli **Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate** al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali **in base alle condizioni di cui al paragrafo 1**, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Tali **decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione** in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti.

© Pirella Göttsche Lowndes - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**End of Waste**  
**blocco delle autorizzazioni “caso per caso”**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Nuova formulazione art. 184-ter (D.-L. Sblocca Cantieri)
- «(3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. **Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse** dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, **per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.**»

© Pirella Göttsche Lowndes - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**End of Waste**  
**blocco delle autorizzazioni caso per caso**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

- Nuova formulazione art. 184-ter (D.-L. Sblocca Cantieri)
- **In assenza di regolamenti europei o decreti ministeriali sull'EoW relativi a specifici flussi di rifiuto, anche le autorizzazioni uniche per il trattamento dei rifiuti e le autorizzazioni integrate ambientali possono prevedere la cessazione della qualifica di rifiuto esclusivamente nei casi già disciplinati dalle procedure semplificate per il recupero.**
- **Nessun “caso per caso”**

© Pirella Göttsche Lowndes - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

www.pipere.it

**Emendamento alla Legge di conversione del D-L «crisi aziendali:**  
 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è **sostituita dalla seguente:**

- "a) la sostanza o l'oggetto è **destinata/o a essere utilizzata/o** per scopi specifici".
- 2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. **In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,** le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, **sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE**

© Paolo Pipere 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

www.pipere.it

**Emendamento alla Legge di conversione del D-L «crisi aziendali:**  
 e sulla base di **criteri dettagliati**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) **materiali di rifiuto [?]** in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento **consentiti**;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero **in linea con le norme di prodotto applicabili**, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i **sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto**, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla **dichiarazione di conformità**.

© Paolo Pipere 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

www.pipere.it

**Emendamento alla Legge di conversione del D-L «crisi aziendali:**

- **In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.**
- 3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
- "3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

© Paolo Pipere 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Il punto su SISTRI, Registri e FIR digitale www.pipere.it

■ SISTRI



■ FIR digitale



© Paolo Pirese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

SISTRI www.pipere.it

**Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in fase di conversione in legge)**

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1.. **Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...]** e, conseguentemente, **non sono dovuti i contributi** di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, [...].

© Paolo Pirese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

SISTRI www.pipere.it

**Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in fase di conversione in legge)**

2. Dal 1° gennaio 2019, **sono abrogate**, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli **16**, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

L'articolo 16 del D.Lgs. 205/2010, ora abrogato, **ha introdotto gli articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)** del D.Lgs. 152/2006.

**Quindi gli articoli 188-bis e 188-ter sono stati abrogati**

© Paolo Pirese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**SISTRI**

**Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135**  
(in fase di conversione in legge)

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti** organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli **articoli 188-bis e 188-ter** del decreto legislativo n. 152 del 2006 (**ABROGATI DAL COMMA PRECEDENTE**) garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, **nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, anche mediante le **modalità di cui all'articolo 194-bis**, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

© Pirella Göttsche Lowenthal - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**SISTRI**

**Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, **con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

© Pirella Göttsche Lowenthal - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**SISTRI**

**Legge di conversione Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, **definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.**

© Pirella Göttsche Lowenthal - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SISTRI

**Legge di conversione Decreto-Legge**

**14 dicembre 2018, n. 135**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

■ 3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, **la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, anche mediante le **modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006**; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

© Pirella Göttsche Lowenthal - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

FIR digitale

Nuovo art. 194-bis D.L.vo 152/2006

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

«Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del **registro di carico e scarico** e del **formulario** di trasporto dei rifiuti [...] **possono essere effettuati in formato digitale**», anche se «Il Ministero dell'ambiente [...] può [...] con proprio decreto, predisporre il **formato digitale** degli adempimenti" tuttavia "E' consentita la trasmissione della **quarta copia del formulario** di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante **posta elettronica certificata**".

© Pirella Göttsche Lowenthal - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Digitalizzazione adempimenti**

[www.pipere.it](http://www.pipere.it)

È in fase di predisposizione un decreto per la definizione di formulari e registri di carico e scarico digitali.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente all'esame del Senato, prevede "l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale - **con costi a carico degli operatori** -, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché dei dati relativi alle autorizzazioni".

© Pirella Göttsche Lowenthal - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Progetto di riforma del  
D.Lgs. 152/2006

© Pirella Göttsche 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

- **Estensione della responsabilità del produttore di rifiuti (fino ad avvenuto recupero o smaltimento)**
- Bozza Art. 188, comma 4
- "4. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore ad una delle persone fisiche o giuridiche di cui al comma 1 [un intermediario, o ad un commerciante o ad un ente o ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti, pubblico o privato], **la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta**".
- **Necessità di modifica del sistema di tracciabilità dei rifiuti: da tracciabilità del veicolo a tracciabilità del singolo lotto di rifiuti**

© Pirella Göttsche 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

- **"Conferma dell'attestato di avvenuto smaltimento (e quello di avvenuto recupero?):"**
- "5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 [...], la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto l'**attestato di avvenuto smaltimento** rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B indicante l'esatta operazione svolta, la tipologia e quantità trattata, la provenienza e la data".
- Disposizioni su rame e metalli
- "6. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di **bonifica dei siti (?)** o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. (Comma inserito dall'articolo 30, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.)"

© Pirella Göttsche 2020 - tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

■ **Tracciabilità**

- *Articolo 188 – bis Controllo della tracciabilità dei rifiuti*
- *1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale nel **rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190, 193 e 194-bis.** [MUD, registri di c/s, FIR, invio IV copia FIR via PEC]*
- *2. Al fine di assicurare la raccolta ed elaborazione dei dati ambientali inerenti i rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gestisce il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, di cui all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n.12.*
- *3. Il Registro di cui al comma 2 è organizzato in:*
- *a) **una sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;*

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

■ **Tracciabilità**

- *"b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli **adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati da sistemi di geolocalizzazione.***
- *4. Il Registro utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali [...]*
- *Quindi **sia** registri di c/s e FIR **[digitalizzati?]** **sia** Registro Elettronico Nazionale alimentato anche dai dati sui percorsi dei veicoli iscritti all'Albo*
- *L'art. 189 – Catasto dei rifiuti – **continua a prevedere il MUD** [ma **non dovrebbe essere eliminato grazie alla digitalizzazione dei registri e dei FIR?**]*

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

■ **MUD**

- *"Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila"*
- *Ma non si sono accorti di **aver eliminato l'obbligo del MUD e del registro di c/s per tutti gli imprenditori agricoli con l'art. 69, comma 1, della Legge 221/2015?***
- *"4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali **[anche pericolosi?]** la cui produzione annua non ecceda le 2 tonnellate conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera "pp", previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita"*

© Paolo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

- MUD
- "9. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legge n. 135 del 2018 sono definite altresì le modalità di coordinamento delle comunicazioni di cui al presente articolo con quelle previste dalla disciplina del Registro elettronico nazionale anche eventualmente prevedendo la precompilazione automatica delle comunicazioni medesime".
- Quindi l'invio telematico dei dati di FIR e registri di c/s non sostituisce il MUD ma, eventualmente, lo precompila!
- Nessuna semplificazione: "doppio binario" come ai tempi del SISTRI!

© Pippo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

- FIR
- "7. Il formulario di cui al presente articolo è **sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale**".
- Nel caso di spedizioni transfrontaliere non si emette il FIR ma si continua ad attendere la restituzione della IV copia entro sei mesi!

© Pippo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006** www.pipere.it

- Albo nazionale gestori ambientali
- "L'Albo **svolge inoltre le funzioni relative agli adempimenti di tracciabilità dei rifiuti e relative alla tenuta del Registro elettronico nazionale** di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, avvalendosi dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."
- Nuove funzioni dell'Albo
- Le sezioni regionali dell'Albo sono composte:[...]
- [e] da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;]
- [f] da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.]
- Disposizioni abrogate dal D.Lgs. 4/2008 e ritenute ancora, erroneamente, vigenti!

© Pippo Pipere 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**Il progetto di riforma del D.Lgs. 152/2006**

www.pipere.it

- Diritto annuale
- "diritto annuale di registrazione di 50 euro **rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.**"
- **Disposizione abrogata dal D.M. 3 giugno 2014, N. 120 e ritenuta ancora, erroneamente, vigente!**
- "9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) [...]"
- **Non si sono accorti che il SISTR è stato abrogato dal 1° gennaio 2019!**
- Compensi per il Segretario del Comitato nazionale e per i Segretari delle Sezioni regionali e provinciali
- **Integrazione del sistema sanzionatorio** (mancata iscrizione al REN, omesso versamento contributo...)

© Paolo Pirese 2020 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Le BAT per gli impianti di gestione dei rifiuti

© Paolo Pirese 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti**

www.pipere.it

- Le conclusioni sulle **migliori tecniche disponibili** (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e **le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili** indicati nelle conclusioni sulle BAT.

© Paolo Pirese 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- Le migliori tecniche disponibili si riferiscono alle seguenti attività:
- — 5.1. Lo smaltimento o il recupero di **rifiuti pericolosi**, con capacità di **oltre 10 Mg (tonnellate) al giorno**, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

© Pisto Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- 5.3. a) Lo smaltimento dei **rifiuti non pericolosi**, con capacità superiore a **50 Mg (tonnellate) al giorno**, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (discariche):
- i) trattamento biologico;
- ii) trattamento fisico-chimico;
- iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- iv) trattamento delle ceneri;
- v) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

© Pisto Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- b) Il **recupero**, o una **combinazione di recupero e smaltimento**, di **rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno**, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
- i) trattamento biologico;
- ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- iii) trattamento delle ceneri;
- iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella **digestione anaerobica**, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a **100 Mg al giorno**.

— 5.5. **Deposito temporaneo** (deposito preliminare) di rifiuti pericolosi non contemplati all'allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all'allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una **capacità totale superiore a 50 Mg**, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

— 6.1.1. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti 5.1, 5.3 o 5.5.

© Pisto Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

**■ Esclusioni**

- lagunaggio.
- smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali contemplati dalla descrizione dell'attività di cui all'allegato I, punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all'industria dei sottoprodotti animali (Slaughterhouses and Animal by-products industries — SA).
- trattamento in loco degli effluenti di allevamento, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP).
- recupero diretto (cioè senza pretattamento) di rifiuti quali sostituti di materie prime in installazioni che svolgono attività contemplate da altre conclusioni sulle BAT, ad esempio:
  - recupero diretto di piombo (ad esempio da batterie), zinco o sali di alluminio o recupero dei metalli provenienti dai catalizzatori: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM).
  - trasformazione della carta da riciclare: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Pulp, Paper and Board — PP).
  - utilizzo dei rifiuti come combustibili/materie prime nei forni per cemento: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM).
  - (co)incenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP).

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

**■ Esclusioni**

- smaltimento dei rifiuti in discarica: rientra nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE.
- — bonifica in loco del terreno contaminato (cioè terreno non escavato), — trattamento di scorie e cenere pesanti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI) e/o in quelle per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP).
- — fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM), in quelle per la produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production — IS) e/o in quelle per gli impianti di forgiatura e le fonderie (Smitheries and Foundries Industry — SF).
- — rigenerazione di acidi e alcali esausti, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per la lavorazione dei metalli ferrosi.
- — combustione di combustibili, quando non genera gas caldi che entrano in contatto diretto con i rifiuti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

**■ Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente. Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.**

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'atmosfera
- Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'acqua
- BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un **sistema di gestione ambientale**

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto:
  - Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti
  - Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
  - Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti
  - Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita
  - Garantire la segregazione dei rifiuti
  - Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura
  - Cernita dei rifiuti solidi in ingresso

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un **inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi**

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al **deposito dei rifiuti**, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito
  - Ubicazione ottimale del deposito
  - Adeguatezza della capacità del deposito
  - Funzionamento sicuro del deposito
  - Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

© Pisco Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla **movimentazione e al trasferimento** dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.
- BAT 6. Per quanto riguarda le **emissioni nell'acqua** identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).
- BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

© Pisco Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 8. La BAT consiste nel **monitorare le emissioni convogliate** in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
- BAT 9. La BAT consiste nel **monitorare le emissioni diffuse di composti organici** nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
- BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

© Pisco Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

**BAT Impianti** www.pipere.it

- BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.
- BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori

**■ Complessivamente 53 BAT!**

© Paolo Pipere 2019 - Tutti i diritti riservati

---

---

---

---

---

---

---

---

Grazie per l'attenzione

**Paolo Pipere**  
Consulente giuridico ambientale  
Strategic Environmental Advisor

paolo@pipere.com

Consulenza giuridica ambientale  
Formazione e ricerca

---

---

---

---

---

---

---

---